



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Area 2

Ragioneria, contabilità, controllo di gestione e tributi

Ufficio Tributi

Città libera dai pesticidi

OGGETTO: Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rovigo da parte di Donegatti Ezio avverso l'avviso di accertamento IMU per omesso versamento anni d'imposta 2020 e 2021, notificato in data 18/02/2026. Relazione del funzionario responsabile.

Il sottoscritto Responsabile del servizio tributi, a fronte del ricorso presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rovigo il 16/07/2026 dal contribuente sig. Donegatti Ezio avverso l'avviso di accertamento IMU per gli anni d'imposta 2020 e 2021, notificato il giorno 18/02/2026, espone quanto segue:

- in data 16/12/2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6/bis della L.212/2000, l'ufficio tributi notificava al contribuente, a mezzo PEC, l'invito al contraddittorio con allegato lo schema di atto avente ad oggetto l'omesso versamento IMU per le annualità 2020 e 2021;
- stante l'inerzia del contribuente, successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica (14/02/2026), l'ente ha provveduto, in data 18/02/2026, a notificare, al signor Donegatti Ezio, l'avviso di accertamento esecutivo n. 33 del 18/02/2026, prot. n. 3839, per omesso versamento IMU per gli anni d'imposta 2020 e 2021;
- il 5 marzo 2026, nei termini, il contribuente presentava, a mezzo PEC, istanza di accertamento con adesione;
- il giorno 1 aprile 2026 aveva luogo l'incontro in contraddittorio, conclusosi con esito negativo;
- Il 16/07/2026, il contribuente, a mezzo dei difensori, notificava il ricorso in argomento (acquisito al protocollo dell'ente in pari data con il n. 16702) chiedendo al giudice di pronunciarsi, oltre che sulla sospensione dell'atto impugnato, sulla illegittimità e nullità dell'atto in quanto emesso in violazione di precedente giudicato e del principio del ne bis in idem;
- il valore della presente controversia (imposta accertata) è pari a € 3.021,00 (complessivamente € 4.166,00 comprendendo anche sanzioni e interessi).

Ciò premesso si ritiene opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente a norma dell'articolo 23 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 per il perseguimento della pretesa tributaria.

Si evidenzia che a' norma dell'art. 28 del vigente Regolamento delle entrate comunali, la rappresentanza e la difesa dell'ente può essere affidata al funzionario preposto oppure, qualora ritenuto opportuno, può essere affidata a professionista esterno.

Si trasmette la presente affinché la Giunta Municipale esprima il proprio parere per la costituzione in giudizio avverso il ricorso in parola, autorizzando, in caso di parere favorevole, il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio a norma dell'art. 11 D.Lgs. 546/92 nonché a nominare l'eventuale rappresentante e difensore dell'ente.

Il Responsabile del servizio tributi - Cristina De Tomas

(sottoscritto digitalmente a' sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.ii.)